

Il Consiglio di Amministrazione, nell'adunanza del 5 febbraio 1953, nel determinare il trattamento di stanza per le missioni del personale in territorio nazionale, stabiliva la corresponsione di un contributo straordinario spese per missioni temporanee nelle città di Napoli, Firenze, Milano, Torino, Genova, Venezia e Palermo e per i trasferimenti nelle città medesime limitatamente ai primi tre mesi.

Detto trattamento, aumentato del 10% a decorrere dal 1° gennaio 1956 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 8 febbraio 1956, è corrisposto nelle seguenti misure:

| | Con pernottamento. | Senza pernottamento |
|--|--------------------|---------------------|
| Dirigenti | 1.650.- | 900.- |
| Ufficiali Centrali, Capi Ufficio e Uffici | | |
| Capi Reparti | 1.300.- | 650.- |
| Segretari Capi, Capi Reparto, Tri. | | |